

INDENNITÀ DI MOBILITÀ E TRATTAMENTO SPECIALE EDILIZIA (TSE) IN DEROGA

PRIME CONCESSIONI 2010

(art. 1, co. 30-31, legge 13 dicembre 2010, n. 220)

BENEFICIARI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Lavoratori dipendenti subordinati licenziati dal 01.01.2011 da Aziende, anche artigiane e cooperative, compresi datori di lavoro non imprenditori non rientranti nei requisiti d'accesso ai trattamenti di disoccupazione ordinaria con requisiti normali e di indennità di mobilità ordinaria. ✓ Lavoratori dipendenti subordinati con trattamento ordinario di indennità di mobilità o disoccupazione ordinaria o TSE esaurito nel periodo compreso tra il 31.12.2010 e il 31.12.2011. <p>N.B.: I lavoratori in possesso dei requisiti previsti dall'accordo 11.03.2010 dovranno presentare istanza entro il termine di prescrizione del 23.03.2011</p>
REQUISITI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Qualifica di operaio – impiegato – quadro – soci lavoratori di cooperative (compresi DPR 602/70) - apprendista – somministrato ✓ Contratto di lavoro a tempo indeterminato ✓ Contratto di lavoro a tempo determinato ✓ Cessazione rapporto lavoro per licenziamento o fattispecie di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 6 del 18-21 gennaio 1999 ✓ Anzianità aziendale di almeno 12 mesi presso l'azienda che lo ha licenziato. ✓ Effettivo lavoro, comprese ferie, festività, infortunio e maternità, di almeno 6 mesi ✓ Se il lavoratore chiede il beneficio a seguito di dimissioni per giusta causa potrà accedervi solo se iscritto nelle liste di mobilità ai sensi della L. 236/93 <p>Ai fini del perfezionamento dei requisiti soggettivi dei lavoratori possono essere utilizzati anche i periodi di cocopro (redditi superiori a € 5.000,00-) in regime di monocommittenza presso l'azienda che licenzia. N.B.: Sono esclusi i casi di licenziamento per giusta causa.</p>
DOMANDA	<p>La richiesta deve essere presentata all'Assessorato Regionale del Lavoro (modello MOB1 o MOB2) - Via XXVIII Febbraio n.1, 09131 Cagliari - entro 68 giorni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dalla data del licenziamento o di scadenza del periodo di preavviso se apprendisti; 2. dalla data di scadenza del trattamento di disoccupazione ordinaria; 3. dalla data di scadenza dell'indennità di mobilità ordinaria/trattamento speciale edilizia.
DECORRENZA	<p>Dal 1° gennaio 2011 e comunque non prima:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. del giorno successivo alla data di licenziamento o di scadenza del periodo di preavviso; 2. del giorno successivo alla data di scadenza del trattamento di disoccupazione ordinaria; 3. del giorno successivo alla data di scadenza dell'indennità di mobilità ordinaria/TSE
DURATA	<p>Entro i limiti previsti dalla Determinazione dirigenziale dell'Assessorato regionale del lavoro, formazione sociale, cooperazione e sicurezza sociale. L'indennità non può comunque essere corrisposta per un periodo superiore a 12 mesi.</p>

IMPORTI	<p>Nei primi 12 mesi 100% del trattamento CIGS percepito o che sarebbe spettato nel periodo immediatamente precedente il licenziamento, al netto del contributo del 5,84%</p> <p>Nel caso di prima concessione successiva alla scadenza della mobilità ordinaria l'indennità è pari all'importo dell'indennità ordinaria percepita a partire dal 13° mese.</p> <p>In entrambi i casi l'indennità è corrisposta nei limiti sottoriportati:</p> <table border="1" data-bbox="391 488 1465 869"> <thead> <tr> <th>Anno</th> <th>Retribuzione di riferimento</th> <th>Importo al netto del contributo</th> <th>Importo lordo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">2009</td> <td>Inferiore a</td> <td rowspan="2">€ 1.917,48</td> <td>€ 834,55</td> </tr> <tr> <td>Superiore a</td> <td>€ 1.003,05</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">2010</td> <td>Inferiore a</td> <td rowspan="2">€ 1.931,86</td> <td>€ 840,81</td> </tr> <tr> <td>Superiore a</td> <td>€ 1.010,57</td> </tr> </tbody> </table>	Anno	Retribuzione di riferimento	Importo al netto del contributo	Importo lordo	2009	Inferiore a	€ 1.917,48	€ 834,55	Superiore a	€ 1.003,05	2010	Inferiore a	€ 1.931,86	€ 840,81	Superiore a	€ 1.010,57
Anno	Retribuzione di riferimento	Importo al netto del contributo	Importo lordo														
2009	Inferiore a	€ 1.917,48	€ 834,55														
	Superiore a		€ 1.003,05														
2010	Inferiore a	€ 1.931,86	€ 840,81														
	Superiore a		€ 1.010,57														
PRESTAZIONI ACCESSORIE	<p>Assegno Nucleo Familiare (ANF) - erogabile massimo per 26 quote al mese</p> <p>Contribuzione figurativa utilizzabile per il diritto e la misura per tutti i trattamenti pensionistici diretti</p>																
OPZIONE	<p>Se titolare di Pensione di invalidità e/o assegno ordinario di invalidità, il lavoratore ha la possibilità di optare tra il trattamento di pensione e l'indennità di mobilità compilando l'apposito riquadro sul mod. DS21.</p> <p>Se, nel corso del periodo indennizzabile, al lavoratore viene riconosciuto il diritto alla Pensione di invalidità e/o assegno ordinario di invalidità lo stesso per optare ha tempo massimo 60 giorni dalla data in cui l'INPS gli comunica l'accoglimento e l'importo della pensione accolta.</p>																
PAGAMENTO	<p>Mensile, diretto a carico INPS, mediante bonifico postale o accredito sul conto corrente bancario o postale</p>																
DECADENZA	<p>Il trattamento si interrompe quando il lavoratore:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ rifiuta di partecipare ad un percorso di riqualificazione professionale; ✓ ha esaurito il periodo di concessione; ✓ viene assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; ✓ svolge un'attività di co.co.pro. con reddito annuo superiore a € 8.000,00; ✓ intraprende un'attività autonoma; ✓ diventa titolare di pensione diretta; ✓ rifiuta di essere avviato ad un progetto individuale di reinserimento nel mercato del lavoro; ✓ non accetta l'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore al 20% rispetto a quello delle mansioni di provenienza (lavoro congruo); ✓ non accetta di essere impiegato in opere o servizi di pubblica utilità. 																
SOSPENSIONI	<p>Assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato</p> <p>Attività di cocopro con reddito annuo superiore a 4.500 €</p> <p>Percezione dell'indennità di maternità</p>																
INCOMPATIBILITÀ	<p>Con tutti i trattamenti di disoccupazione.</p> <p>Con l'indennità di maternità.</p> <p>Con tutti i trattamenti pensionistici.</p> <p>Con attività lavorativa autonoma o dipendente.</p>																
CUMULABILITA'	<p>Cumulabile con l'indennità post sanatoriale TBC.</p> <p>Cumulabile con lavoro occasionale accessorio (voucher) fino a € 3.000 annui (solo 2009 e 2010 - art.2, comma 148, Legge 191/2009).</p>																

MODULISTICA

Da presentare all'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale:

a) **in caso di richiesta da parte delle organizzazioni sindacali**, tramite istanza cumulativa con allegato elenco lavoratori secondo format messo a disposizione dall'Assessorato regionale del lavoro (modello **MOB/A1**). *Il modello DS21-INPS dovrà essere firmato anche nel quadro 3/3 (DID) dal lavoratore e presentato alla struttura INPS territorialmente competente successivamente all'adozione della relativa determinazione da parte della Regione Autonoma della Sardegna.*

b) **in caso di richiesta da parte del singolo lavoratore**, dovrà essere presentata istanza secondo il format predisposto dall'Assessorato Regionale del Lavoro. Il modello **DS21 INPS**, compilato e firmato dal lavoratore anche nel quadro 3/3 (Dichiarazione d'immediata disponibilità - DID) dovrà essere *presentato alla struttura INPS territorialmente competente a cura del lavoratore medesimo.*

c) In entrambi i casi il lavoratore potrà presentare all'INPS:

- ✓ Modello **MV10** per la richiesta delle detrazioni d'imposta per carichi familiari;
- ✓ **ANF/prest** se viene richiesto l'Assegno per il nucleo familiare.